

DETERMINA N. 142/2024

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. ANNI 2024-2027.

AFFIDAMENTO ALLA AON S.P.A. CIG B1AE8571BE
il Segretario generale

Premesso che:

- previa informativa al Consiglio nella seduta dell'8 aprile 2021, con determina n. 63/2021 dell'8 aprile 2021 è stata autorizzata la stipula del contratto con la GBSapri S.p.A., ai fini dell'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'Autorità, per la durata di tre anni, con un ammontare stimato del corrispettivo pari ad € 12.834,70, IVA esente, oltre ad € 2.139,12, IVA esente, per l'eventuale periodo di proroga o rinnovo, previsto dal contratto quadro, per un massimo di sei mesi;
- la stipula del contratto con GBSapri S.p.A. è intervenuta a valle di procedura di gara espletata dal Garante Privacy, in qualità di stazione appaltante per l'Autorità, conclusasi con l'aggiudicazione in favore della società summenzionata, la quale ha offerto una provvigione pari al 2,90%.

Atteso che:

- il contratto con la GBSapri S.p.A. risultava in scadenza al 16 maggio 2024 e pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, previa decisione del Consiglio in data 4 aprile 2024, con determina n. 112/2024 dell'8 aprile 2024 l'Autorità ha avviato una indagine di mercato in relazione alla necessità di individuare gli operatori economici da invitare nell'ambito della procedura finalizzata all'acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo per l'Autorità, di durata triennale, con possibilità di proroga o rinnovo di un anno, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- nelle more dell'individuazione del nuovo contraente, come previsto dal contratto in essere, con determina n. 122/2024 dell'8 maggio 2024 è stata autorizzata la proroga del contratto esecutivo con la GBSAPRI S.p.A., con sede in Roma, Viale Erminio Spalla n. 9, P.IVA 12079170150, fino al 15 settembre 2024, fatto salvo il diritto di recesso, nell'ipotesi in cui venga individuato il nuovo contraente nell'ambito della procedura avviata con determina n. 112/2024;

Atteso che:

- in relazione all'oggetto ed all'importo dell'appalto, l'affidamento del servizio di che trattasi può avvenire mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 citato, consentito per affidamenti fino all'importo di € 140.000,00, previa trattativa diretta su portale Acquistiinretepa messo a disposizione da Consip o altra piattaforma telematica certificata da AGID e presente nel registro tenuto da ANAC;
- in esecuzione della determina citata n. 122/2024, dall'8 al 23 aprile 2024 è stato pubblicato apposito avviso sul sito dell'Autorità, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti";
- entro il termine stabilito è pervenuta la sola manifestazione di interesse della AON S.p.A., con sede in Milano, Via E. Calindri n. 6, P.IVA 10203070155, acquisita al protocollo con il n. 41666/2024 in data 22 aprile 2024;

- gli Uffici hanno quindi avviato con la predetta Società una trattativa diretta sul Mepa finalizzata all'affidamento del servizio di che trattasi;
- in data 23 maggio 2024 la società suddetta ha presentato un'offerta su MEPA, ns. prot. n. 53197/2024 del 28 maggio 2024, offrendo una provvigionale pari al 6%;

Dato atto che:

- la spesa relativa all'affidamento del servizio di che trattasi non grava sul bilancio dell'Autorità perché il servizio di brokeraggio assicurativo, secondo la disciplina di cui al D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 1755 del Codice Civile, non comporta la corresponsione a favore del broker di oneri diretti a carico dell'Autorità, ma esso è remunerato indirettamente, con onere a carico delle Compagnie assicurative, mediante applicazione della provvigionale, in percentuale sui premi assicurativi, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker nel periodo di durata dell'incarico;
- l'importo corrispondente alla provvigionale per il broker aggiudicatario del servizio comporta un onere indiretto per l'Autorità a valere sui suddetti contratti, in quanto le Compagnie assicurative che li stipuleranno dovranno tenere conto di tale provvigionale nella formulazione della propria offerta economica;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. ed in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b);
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...omissis...";*
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio affari generali, amministrazione e personale (leggasi ora Ufficio Risorse umane e affari generali), quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;
- il Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024 – 2026 dell'Autorità, approvato con Delibera dell'Autorità n. 193/2023 del 7 dicembre 2023;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per l'Autorità, a partire dal prossimo 15 luglio e fino al 14 luglio 2027, a seguito di trattativa diretta sul MEPA, alla AON S.p.A., con sede in Milano, Via Calindri n. 6, Partita IVA: 11274970158 - Codice Fiscale: 10203070155;
2. di formalizzare l'affidamento di cui al pt. 1) mediante stipula del contratto sul MEPA;
3. di dare atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio di cui al pt. 1 del presente dispositivo non grava sul bilancio dell'Autorità perché il servizio di brokeraggio assicurativo, secondo la disciplina di cui al D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 1755 del Codice Civile, non comporta la corresponsione a favore del

broker di oneri diretti a carico dell'Autorità, ma esso è remunerato indirettamente, con onere a carico delle Compagnie assicurative, mediante applicazione della provvigione, in percentuale sui premi assicurativi, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker nel periodo di durata dell'incarico;

4. Responsabile unico del progetto è l'ing. Nushin Farhang, in qualità di Direttore dell'Ufficio Risorse umane e affari generali, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina ;

5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 10/06/2024

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA